

# TI\_GERICHTE 15.2024.77 vom 21. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.77)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.77 du 21 mars 2025

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.77 del 21 marzo 2025

## Regeste

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Contestazione della notificazione del precetto esecutivo. Presunzione della veridicità dei fatti attestati nel precetto esecutivo. Assenza di prova contraria. Restituzione del termine di opposizione

## Erwägungen

### E. 12

ore prima che abbia luogo (v. doc. I, in calce). In assenza di verosimili fondati motivi di dubitare dell'attestazione contenuta nell'apposita rubrica del precetto esecutivo, la validità della notificazione di quell'atto nelle mani della destinataria il 15 maggio 2024 va confermata e di conseguenza il ricorso si avvera irricevibile, in quanto tardivo, per quanto attiene alla contestazione del precetto esecutivo, e infondato in merito all'avviso di pignoramento, censurato con l'unico motivo della carente notificazione del precetto esecutivo. 2. Lo stesso esito tocca all'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, l'istante fondando il suo impedimento ad agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a conoscenza dell'esecuzione con la ricezione dell'avviso di pignoramento il 4 luglio 2024 (v. istanza, pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne è stata informata già al momento della notificazione del precetto avvenuta il 15 maggio 2024 (sopra, consid. 1.2.2). 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. L'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ è respinta. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.